



Cod. H30/P2  
Cod. MF/PG/RM/ne

**Circolare n.74**

Protocollo Generale (Uscita)  
cnappcrm – aoo\_generale  
**Prot.:000806**  
**Data: 15/07/2021**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Ministero Economia e Finanze - Richiesta di invio telematico dei bilanci degli Ordini.**

Si segnala che sono pervenute al Consiglio Nazionale indicazioni relativi ad un ennesimo adempimento nei confronti del Ministero Economia e Finanze, e su cui si dubita fortemente di dover procedere per le motivazioni che seguono.

Viene richiesto dal Ministero Economia e Finanze, nei confronti di Ordini territoriali e dello stesso Consiglio Nazionale, l'invio telematico dei dati del bilancio d'esercizio/conto consuntivo 2020, ai sensi dell'art. 15, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e ciò entro il 31 luglio 2021.

Tale articolo di legge prevede per le amministrazioni pubbliche, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, di procedere all'invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche.

Al riguardo occorre osservare che l'ambito di applicazione delle norme sulla finanza pubblica presenta una pluralità di definizioni normative, non sempre conciliabili tra loro, che confondono anche le Amministrazioni vigilanti.

L'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, secondo cui per il MEF dovrebbe essere effettuato l'adempimento, prevede che " *Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni*".

Nel testo normativo sopra riportato si rinvencono, quindi, due nozioni di Pubblica Amministrazione, una legata al rispetto dei "parametri di stabilità e





crescita” stabiliti a livello di Unione europea e rinvenibile nel Sistema Europeo dei Conti nazionali (c.d. SEC) e l'altra rinvenibile nella generica nozione di Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001.

Gli Ordini professionali non rientrano in questa intersezione: essi, infatti, cadono nella nozione italiana di pubblica Amministrazione, ma non in quella europea.

Le norme che rientrano nelle disposizioni di finanza pubblica, difatti, radicandosi nell'attuazione di regolamenti comunitari, non si applicano agli Ordini professionali, proprio in quanto enti che non gravano sulla finanza pubblica e, come tali, al di fuori della definizione comunitaria di Pubblica Amministrazione.

A conferma di ciò si rammenta la sussistenza di disposizioni di contenimento della spesa pubblica (c.d. spending review) che hanno esonerato dai provvedimenti di politica economico-finanziaria taluni enti soggetti al D.lgs. 165/2001 ma non compresi nell'elenco ISTAT.

Infatti, è in forza di quest'ultimo assunto che l'art. 2, comma 2, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, esclude gli Ordini professionali dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 e, similmente, dalle altre disposizioni che hanno le medesime finalità, specificando che Ordini e Consigli Nazionali non sono soggetti a misure di finanza pubblica.

Da ciò ne deriva che, fintantoché gli Ordini professionali non saranno inclusi nell'elenco ISTAT, si potrà sostenere la loro esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni di finanza pubblica in quanto derivanti da obblighi assunti a livello comunitario.

Lo scrivente Consiglio Nazionale, per altri adempimenti segnalati dall'ANAC e dal MEF (OIV, Relazione allegata al Conto Annuale, Piano Triennale per il fabbisogno del personale) ha segnalato agli Ordini di procedere, nell'ottica collaborativa e di supporto a tutti gli Ordini; diversamente, per tale nuovo adempimento, a fronte di quanto sopra dedotto e considerato, ritiene di non dover adempiere.

Rimane comunque ferma ogni diversa valutazione, considerazione e decisione in capo a ciascun Ordine territoriale, che potrà essere intrapresa in piena autonomia ed indipendenza.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Gelsomina Passadore)

*Il Presidente*  
(Francesco Miceli)

